

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 1\2026

- La nascita del diritto penale ambientale in Italia. Un deformato gioco di formanti di C. RUGA RIVA
- Il d.lgs. n. 81/2026 e l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203: gli interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente di G. M. VAGLIASINDI
- Considerazioni sulla circostanza aggravante 'dei siti contaminati' dopo il decreto 'terra dei fuochi' (d.l. n. 116/2025) di M. TELESCA
- Problemi e prospettive della confisca "allargata" nel diritto penale dell'ambiente di C. TULLII
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

**IL D.LGS. N. 81/2026 E L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203:
GLI INTERVENTI INCIDENTI SUL SISTEMA DEI DELITTI CODICISTICI CONTRO
L'AMBIENTE***

**LEGISLATIVE DECREE N. 81/2026 AND THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE
(UE) 2024/1203: THE AMENDMENTS RELEVANT TO THE ENVIRONMENTAL
FELONIES PROVIDED FOR IN THE CRIMINAL CODE**

di Grazia Maria VAGLIASINDI

Abstract. Tra le innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 in sede di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, il contributo analizza criticamente le disposizioni recanti nuove norme definitorie e gli ulteriori interventi incidenti sui delitti codicistici contro l'ambiente. Il contributo ne valuta la portata innovativa e l'impatto, la rispondenza agli obblighi di matrice unionale e la conformità ai fondamentali principi penalistici, nel quadro del contesto normativo in materia di tutela penale dell'ambiente risultante dai numerosi interventi di riforma che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il settore e alla luce dell'elaborazione dottrinale e della prassi applicativa rispetto a tale contesto maturate.

Abstract. Among the innovations brought by Legislative Decree n. 81/2026 in implementing Directive (EU) 2024/1203, this paper analyses the provisions establishing new definitions and the other innovations of relevance to the environmental felonies provided for in the Criminal Code. The paper assesses in particular their innovative scope and impact, compliance with EU obligations and adherence to fundamental principles of criminal law, within the regulatory framework for the protection of the environment through criminal law resulting from the numerous reforms that, in Italy, have concerned the sector in recent years.

Parole chiave: Reati ambientali, habitat, ecosistema, abusività, responsabilità da prodotti inquinanti, sanzioni penali, circostanze aggravanti

Key words: Environmental crimes, habitat, ecosystem, unlawfulness, responsibility for polluting products, criminal penalties, aggravating circumstances



SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il d.lgs. n. 81/2026: uno sguardo di insieme - 3. Le nuove norme definitorie - 3.1. Le definizioni di “*habitat all'interno di un sito protetto*” ed “*ecosistema*” - 3.2. La definizione della “*nozione di abusività*” - 4. Gli ulteriori interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente - 4.1. Le modifiche al delitto di inquinamento ambientale - 4.2. Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1 c.p.) - 4.3. Le modifiche all'art. 452-*ter* c.p. - 4.4. Le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p. - 5. Considerazioni conclusive

1. Considerazioni introduttive

Penetranti interventi di riforma, per lo più frutto della necessità di conformare l'ordinamento interno ad obblighi discendenti dal diritto comunitario (ora unionale) e internazionale, hanno nel corso degli anni progressivamente ma radicalmente mutato il volto del diritto penale ambientale italiano.

Tali interventi normativi hanno segnato il passaggio, nell'arco degli ultimi 15 anni, da un apparato punitivo in materia di tutela penale dell'ambiente pressoché esclusivamente incentrato su fattispecie contravvenzionali di pericolo presunto applicabili alle sole persone fisiche, con le associate debolezze in termini di effettività della tutela, ad un complesso, articolato e per molti aspetti estremamente rigoroso sistema normativo, applicabile non solo alle persone fisiche ma anche, per buona parte, agli enti collettivi, nel quale, ad ipotesi contravvenzionali, si affiancano ora numerose ipotesi delittuose - di danno, di pericolo concreto e di pericolo presunto - severamente punite, ipotesi delittuose che si inseriscono, peraltro, in un dettagliato e capillare quadro di previsioni a contenuto punitivo, preventivo, riparatorio e financo investigativo-procedurale.

È in tale contesto normativo già profondamente mutato che si colloca il d. lgs. n. 81/2026 - adottato dal Governo, nell'esercizio della delega conferita con l. n. 91/2025, il 21 aprile 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 - di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente¹.

* Il contributo è stato realizzato nel quadro del progetto di ricerca coordinato “*Plutofilia y Derecho Penal* (PLUTOFILIA) - *Suproyecto 2 - Derecho penal de clase: propuestas de lege lata y de lege ferenda* (DEPECLA)”, rif. PID2022-142211NB-C22.

¹ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Sulla direttiva, cfr. CATENACCI, *Ancora su illiceità penale e legittimità amministrativa nel diritto penale dell'ambiente: spunti dalle fonti comunitarie*, in *Diritto*



La direttiva (UE) 2024/1203 è uno strumento normativo di amplissima portata, volto in primo luogo a ravvicinare i sistemi penali e punitivi degli Stati membri dell'Unione europea (UE) in punto di incriminazioni, pene principali ed accessorie e circostanze aggravanti e attenuanti per le persone fisiche e di corresponsabilizzazione degli enti collettivi (e relative sanzioni principali e accessorie) per i reati ambientali contemplati dalla direttiva stessa. La direttiva, in secondo luogo e correlativamente, mira anche ad incidere sull'effettività della tutela penale e punitiva così delineata, intervenendo in tema di durata minima dei termini di prescrizione e di regole sulla giurisdizione, di strumenti di indagine, di *whistleblowing*, di iniziative di cosiddetta *compliance promotion*, diritti di costituzione di parte civile e di informazione e di tutela delle vittime, di coordinamento interno e cooperazione, di risorse e specializzazione dei soggetti coinvolti nella cosiddetta *compliance and enforcement chain*, di strategia nazionale di *enforcement* e di raccolta di dati sui reati ambientali.

Tra le molteplici innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 in sede di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 (per un quadro di insieme, v. par. 2), il presente contributo analizza le disposizioni recanti nuove norme definitorie e gli ulteriori interventi incidenti sui delitti codicistici contro l'ambiente². Il contributo analizza criticamente il contenuto di tali disposizioni, valutandone la portata innovativa e l'impatto, la rispondenza agli obblighi di matrice unionale e la conformità ai fondamentali principi penalistici, nel quadro del contesto normativo in materia di tutela penale dell'ambiente risultante dai numerosi interventi di riforma che nel corso degli anni hanno interessato il settore e alla luce dell'elaborazione dottrinale e della prassi applicativa maturate in relazione alle modifiche da essi recate.

penale dell'Unione europea e nell'Unione europea. *Studi in onore di Giovanni Grasso* (a cura di MAUGERI – SICURELLA – SIRACUSANO – VAGLIASINDI – SCALIA – LUCIFORA), Vol. II, Pisa, Pisa University Press, 2023, p. 1121 ss.; THUN HOHENSTEIN WELSPERG, *La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, n. 1-2, p. 222 ss.; OMODEI, *La Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e le sfide (irrisolte) dell'armonizzazione sanzionatoria: il caso degli illeciti in materia di rifiuti*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, n. 3-4, p. 446 ss.; PERRONE, *"Think globally, act locally": obiettivi e vincoli della Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, n. 3-4, p. 500 ss.; SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *lexambiente.it*, n. 2/2024, p. 38 ss.; RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *lexambiente.it*, n. 2/2024, p. 67 ss.; sia inoltre consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *lexambiente.it*, n. 3/2024, p. 1 ss.

² Un contributo a nostra firma sulle ulteriori innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 verrà pubblicato sul prossimo numero di questa Rivista.



2. Il d.lgs. n. 81/2026: uno sguardo di insieme

Muovendo dagli interventi in punto di diritto penale sostanziale, l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, ad opera del d.lgs. n. 81/2026, si sostanzia innanzitutto nella introduzione delle definizioni dei concetti di “*ecosistema*” e “*habitat all'interno di un sito protetto*” nonché della “*nozione di abusività*”, di particolare rilevanza rispetto ai delitti codicistici contro l'ambiente. Quanto a questi ultimi, il d.lgs. n. 81/2026 apporta poi alcuni ‘ritocchi’ al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p., con la modifica, tra l'altro, delle circostanze aggravanti ivi già stabilite e l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e con il confluire, nelle ipotesi base e aggravate di tale fattispecie, come modificata, del disvalore dei fatti di danneggiamento e distruzione di habitat all'interno di un sito protetto e consequenziale abrogazione esplicita della contravvenzione di cui all'art. 733-*bis* c.p. Il legislatore, inoltre, introduce il nuovo art. 452-*bis*.1, rubricato “*commercio di prodotti inquinanti*”, che viene contestualmente inserito, accanto alle preesistenti fattispecie codicistiche, nei richiami ai delitti contro l'ambiente già contenuti negli artt. 32-*quater* c.p. (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e 240-*bis* c.p. (confisca in casi particolari). Viene, poi, modificato l'art. 452-*ter* c.p., al duplice fine di farvi confluire anche le lesioni e la morte derivanti, come conseguenze non volute, dal nuovo delitto di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p. e di inasprirne le pene. Il d.lgs. n. 81/2026, inoltre, introduce l'art. 452-*sexsiesdecies* c.p., che prevede due nuove circostanze aggravanti - del profitto di rilevante entità e del fatto commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere - applicabili a tutti i delitti (preesistenti, modificati e non, e di nuova introduzione) contenuti nel titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, e dispone, all'art. 7, l'applicabilità della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, nei modi di cui all'art. 36 c.p., sia a tutti i delitti (anche in questo caso preesistenti, modificati e non, e di nuova introduzione) di cui al Titolo VI-*bis* del codice penale sia agli altri reati introdotti dal titolo II dello stesso d.lgs. n. 81/2026: si tratta del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 81/2026, “*Produzione e commercio di sostanze ozono lesive*”, e della contravvenzione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 81/2026, “*Produzione e commercio di gas a effetto serra*”. A tutte le fattispecie, codicistiche e non, di nuova introduzione, viene, poi, estesa l'applicazione degli artt. 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p. rispettivamente concernenti il ravvedimento operoso, la confisca e gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi. Il legislatore delegato, infine, sostituisce il comma 4 dell'art. 256, d.lgs. n. 152/2006.



Il legislatore delegato apporta, poi, modifiche al d.lgs. n. 231/2001, in termini sia di adeguamento del catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* ad alcune delle innovazioni recate con il d.lgs. n. 81/2026 appena richiamate, sia di inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso l'innalzamento del numero massimo delle quote per il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. (fattispecie peraltro di per sé non modificata in sede di attuazione della direttiva) e la previsione dell'aumento di un terzo del numero della quote in alcune ipotesi di delitti ambientali aggravati.

Il legislatore delegato, infine, istituisce il “*Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale*”, crea un meccanismo di raccolta e trasmissione, da parte del Ministero della Giustizia verso la Commissione europea, di dati concernenti i reati ambientali e dispone l'elaborazione da parte del Governo, entro il 21 maggio 2027, della “*Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali*”.

3. Le nuove norme definitorie

Il d.lgs. n. 81/2026 detta le definizioni di “*habitat all'interno di un sito protetto*” ed “*ecosistema*”, ai fini dello stesso d.lgs. n. 81/2026, e la definizione di “*abusività*”, valevole, invece, “*agli effetti della legge penale*”.

3.1. Le definizioni di “*habitat all'interno di un sito protetto*” ed “*ecosistema*”

Secondo l'art. 2, d.lgs. n. 81/2026,

“*Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:*

a) «*habitat all'interno di un sito protetto*»: *habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;*



b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie”³.

Entrambe le definizioni, che ricalcano testualmente le corrispondenti definizioni di cui all'art. 2 della direttiva (UE) 2024/1203⁴, sono dettate, come già rilevato, ai fini dello stesso d.lgs. n. 81/2026, ciò che, sulla base del tenore letterale di tale previsione e della differente opzione seguita per la definizione della “nozione di abusività” (che è invece dettata “agli effetti della legge penale”), pare a prima vista circoscriverne la portata applicativa alle sole disposizioni, dallo stesso d.lgs. n. 81/2026 introdotte o modificate, che ai concetti di habitat all'interno di un sito protetto ed ecosistema facciano riferimento, e segnatamente all'art. 452-bis c.p., come modificato, e al nuovo art. 452-bis.1 c.p., nonché, in virtù del richiamo a dette fattispecie contenuto nell'art. 452-ter c.p., come modificato, indirettamente anche a tale ultima ipotesi.

Una tale lettura, peraltro, porterebbe a conseguenze incongrue, come, ad esempio, l'inapplicabilità della definizione di ecosistema, introdotta dal d.lgs. n. 81/2026, al delitto di disastro ambientale ex art. 452-quater c.p., fattispecie che, non direttamente modificata dal d.lgs. n. 81/2026⁵, impernia la definizione di disastro ambientale (art. 452-quater, comma 1, nn. 1 e 2) proprio sul concetto di alterazione - irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali - di un ecosistema.

Per evitare incongruenze di tal fatta, risulta senz'altro preferibile un'interpretazione teleologicamente orientata della locuzione “ai fini del presente decreto”, riferita cioè alle complessive finalità, perseguite dal decreto, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, finalità rispetto alle quali, restando all'esempio poc'anzi formulato, anche l'art. 452-quater c.p., seppure

³ Sulla funzione di tali norme definitorie, si veda la “Relazione tecnica sullo schema di decreto legislativo”, consultabile all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1492565.pdf>, ove (p. 1) si legge che “L'articolo 2 introduce alcune definizioni, funzionali alla uniforme applicazione della disciplina comunitaria in merito all'“habitat all'interno di un sito protetto” e di “ecosistema”. La disposizione normativa ha carattere definitorio. La sua finalità è propedeutica a fornire una uniforme applicazione della disciplina comunitaria, recependo le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva”.

⁴ Come già osservato da RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative*, in *lexambiente.it*, 22 maggio 2026, par. 2.

⁵ Resta ferma l'incidenza sull'ambito operativo (anche) di tale fattispecie della nuova definizione di “nozione di abusività”, dettata dal d.lgs. n. 81/2026 (su tale questione, v. par. 3.2), oltre all'applicabilità anche all'art. 452-quater c.p. delle nuove aggravanti di cui all'art. 452-sexiesdecies c.p. e della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna disposta, per tutti i delitti di cui al Titolo VI-bis c.p., dall'art. 7, d.lgs. n. 81/2026.



non modificato, costituisce un tassello assai importante, rappresentando in particolare tale preesistente fattispecie attuazione degli obblighi di criminalizzazione - e dei correlativi obblighi di fissazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le persone fisiche e per gli enti collettivi - rispetto a molte delle condotte elencate dall'art. 3(2) e alle ipotesi di reati cosiddetti qualificati⁶ previste dall'art. 3(3) della direttiva.

Le due definizioni in commento non rileverebbero, invece, rispetto a disposizioni che restino al di fuori dello spettro, diretto o indiretto, della direttiva (UE) 2024/1203 e del d.lgs. n. 81/2026.

Occorre anche osservare che, nella direttiva (UE) 2024/1203 e nella corrispondente definizione di ecosistema di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2026, l'habitat è considerato una componente del più ampio concetto di ecosistema⁷. Peraltro, il riferimento autonomo, nei delitti contro l'ambiente come da ultimo modificati o introdotti, all'ecosistema e all'habitat (v. par. 4.1), potrebbe apparire a taluno indicativo di un assetto in termini di eterogeneità o complementarietà tra i due concetti, diversamente dall'impostazione in proposito emergente dalla direttiva (UE) 2024/1203 e dalla stessa definizione di ecosistema dettata dal d.lgs. n. 81/2026.

Non va, poi, trascurato che il generale concetto di habitat, quale componente dell'ecosistema, non coincide con il concetto, interamente normativo, di "*habitat all'interno di un sito protetto*".

Quanto a quest'ultima definizione, essa costituisce adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute a livello di regolamentazione amministrativa unionale rispetto alla definizione a suo tempo contenuta nell'art. 2(1)(c) della direttiva 2008/99/CE e, all'epoca della trasposizione della direttiva 2008/99/CE, testualmente riprodotta nell'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 121/2011 e ivi dettata ai fini dell'applicazione del solo art. 733-bis c.p., fattispecie con la quale si era attuato l'obbligo di criminalizzazione concernente il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 3(1)(h) della direttiva 2008/99/CE⁸.

⁶ Su tale categoria e sulle criticità ad essa associate, cfr. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 63 ss.

⁷ Cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 2.

⁸ Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 121/2011: "*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE*".



L'introduzione di una nuova definizione di habitat all'interno di un sito protetto e l'abrogazione dell'art. 733-*bis* c.p.⁹, ad opera del d. lgs. n. 81/2026, comportano anche l'implicita abrogazione della definizione di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 121/2011.

3.2. La definizione della “nozione di abusività”

Assai più complesse sono le questioni associate all'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 81/2026, dell'art. 452-*quinquiesdecies* c.p., recante la definizione della “nozione di abusività”.

Per comprendere il significato e la portata di tale definizione, occorre preliminarmente ricordare che la necessaria illiceità delle condotte, che nella direttiva (UE) 2024/1203¹⁰ costituisce il primo elemento della delimitazione degli obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri in relazione alle condotte elencate dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva e il primo tassello della descrizione delle condotte stesse, nel diritto penale interno si traduce, quanto ai delitti codicistici contro l'ambiente (e ai nuovi reati di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 81/2026)¹¹, nel requisito di illiceità speciale sintetizzato, nella formulazione di dette fattispecie penali, nell'avverbio “abusivamente”¹².

Tale termine, sia con riferimento al delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, nel cui contesto è stato per la prima volta utilizzato in materia ambientale, sia, successivamente, con riferimento ai delitti contro l'ambiente introdotti con la legge n. 68/2015, è stato oggetto in dottrina di contrastanti interpretazioni¹³, restando comunque condivisa l'ovvia estensione del perimetro dell'abusività anche al di là del mero compimento di condotte del tutto clandestine. In giurisprudenza, pur riconoscendosi espressamente alla clausola in commento una

⁹ Giova ricordare che l'art. 733-*bis* c.p. era stato in precedenza modificato dalla l. n. 82/2025.

¹⁰ Come già nella direttiva 2008/99/CE, anche se con una tecnica diversa; sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali*, cit., p. 7 ss.

¹¹ Nei restanti reati ambientali, la necessaria illiceità delle condotte si sostanzia nell'essere le fattispecie incentrate sullo svolgimento di una data attività in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, in violazione dei contenuti del provvedimento autorizzativo o, infine, superando determinati limiti tabellari.

¹² Per le ragioni esposte nella nota precedente, la categoria della “illiceità” di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, non è interamente sovrapponibile a quella dell'abusività presente nell'ordinamento interno. In questo senso, si veda anche la “Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento”, trasmessa alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2026, consultabile all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1492565.pdf>, p. 7. Sull'abusività della condotta nei delitti ambientali, cfr. CATENACCI, *Ancora su illiceità penale e legittimità amministrativa nel diritto penale dell'ambiente: spunti dalle fonti comunitarie*, cit., p. 1150 ss.; cfr. inoltre, diffusamente, DI LANDRO, *L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni de iure condito e de iure condendo*, in *Ecomafie* (a cura di CANCIO MELIÁ – CORNACCHIA), Milano, FrancoAngeli, 2024, p. 73 ss., e in *lexambiente.it*, n. 3/2023, p. 1 ss.

¹³ Sulle quali, cfr., ad esempio, BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Criminalia*, 2015, p. 315 ss.; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore, in penalecontemporaneo.it*, 12 luglio 2018.



funzione di delimitazione del penalmente rilevante¹⁴, si è consolidata una interpretazione assai ampia, comprendente non solo condotte compiute in assenza delle prescritte autorizzazioni, in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, ma anche condotte conformi alle pertinenti autorizzazioni quando queste ultime comunque non siano commisurate alla tipologia di attività, o, ancora, condotte poste in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative¹⁵.

Si tratta di una interpretazione che, giova segnalarlo, nello sganciare l'abusività da un collegamento alla violazione della normativa strettamente pertinente al settore ambientale¹⁶ e, soprattutto, nel riconoscere la sussistenza di tale nota di illiceità speciale anche in caso di autorizzazioni valide e legittimamente ottenute ma non commisurate alla tipologia di attività, di fatto significativamente riduce, quando non annulla del tutto, quella portata selettiva del penalmente rilevante a livello di enunciazione di principio riconosciuta all'avverbio "*abusivamente*" dalla stessa giurisprudenza, portando, al contempo, alla possibilità di affermare la penale responsabilità anche in caso di condotte conformi ad un'autorizzazione legittimamente posseduta.

In tale contesto, la direttiva (UE) 2024/1203, nel definire il requisito della necessaria illiceità, considera innanzitutto illecite le condotte che violano "*un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'art. 191, paragrafo 1, TFUE*" e le corrispondenti disposizioni o i corrispondenti provvedimenti nazionali di recepimento e attuazione (art. 3(1), comma 2, lett. a) e b), della direttiva), precisandosi nel preambolo (considerando 9) l'irrilevanza della specifica base giuridica di adozione dell'atto normativo che si assume violato, purché esso contribuisca alla tutela dell'ambiente. La direttiva, inoltre considera illecita la condotta "*anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi*

¹⁴ Cass. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023.

¹⁵ Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016; Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017; Cass. Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018; Cass. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023; Cass. Sez. 3, n. 29230 del 10/07/2025; Cass. Sez. 3, n. 8783 del 11/02/2026.

¹⁶ In proposito si aggiunga che, sganciato da un collegamento con la violazione della normativa ambientale, il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater*, comma 1, n. 3, c.p., incentrato sull'offesa alla pubblica incolumità, risulta di impossibile delimitazione e giustificazione concettuale rispetto al delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.



sostanziali” (art. 3(1), comma 3, della direttiva), a quest’ultimo proposito affermando nel preambolo (considerando 10) che *“il fatto che l’autorizzazione sia legale non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell’autorizzazione se quest’ultimo non rispetta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione”*.

La direttiva pare dunque estendere il concetto di illiceità al di là della normativa avente come base giuridica l’art. 192 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), cioè la disposizione sulla base della quale sono adottati gli atti normativi dell’Unione volti al raggiungimento degli obiettivi enunciati dall’art. 191 TFUE, e pare inoltre considerare illecita la condotta conforme ad un’autorizzazione che non sia rispondente ai *“pertinenti requisiti normativi sostanziali”*.

Tali essendo le previsioni della direttiva, il d.lgs. n. 81/2026 interviene, con l’art. 452-*quinquiesdecies* c.p., dettando una definizione dell’avverbio *“abusivamente”* valevole *“agli effetti della legge penale”*.

Si tratta di una locuzione che rende la portata applicativa della disposizione assai ampia, in quanto destinata ad operare non solo con riferimento ai delitti codicistici contro l’ambiente, ma anche ogni qualvolta l’abusività della condotta venga utilizzata dal legislatore come elemento costitutivo di reati ambientali extra-codicistici o di circostanze, anch’esse ovunque collocate. Verosimilmente, la scelta di dettare una definizione valevole agli effetti della legge penale, da considerarsi in effetti quantomeno anomala vista la *ratio* dell’introduzione della norma definitoria e la collocazione della stessa nel titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente, si spiega non solo con l’intento del legislatore di renderla applicabile ad altri reati ambientali attualmente previsti nella legislazione speciale, ma anche, e soprattutto, con l’intento di dettare una definizione che possa essere applicabile anche a reati ambientali di futura introduzione che tale clausola conterranno.

Pertanto, essendo la definizione dettata *“agli effetti della legge penale”*, per evitare che la norma definitoria del termine *“abusivamente”*, chiaramente introdotta dal d.lgs. n. 81/2026 per esigenze proprie dei reati ambientali, finisca per vincolare l’interprete rispetto a fattispecie penali, diverse da quelle ambientali, che detto avverbio utilizzino - si pensi, a mero titolo d’esempio, agli artt. 348, 443 e 615-*ter* c.p. -, il legislatore delegato opportunamente circoscrive la portata applicativa della norma definitoria di nuova introduzione stabilendo che il termine abusivamente si



intende riferito “*anche*” alle violazioni della normativa ambientale, restando così salva l'autonomia (cioè, ‘non ambientale’) interpretazione del termine abusivamente nelle fattispecie penali non relative al settore ambientale.

Tanto osservato, occorre in primo luogo soffermarsi sui nn. 1 e 2 della definizione della “nozione di *abusività*” dettata dall'art. 452-*quiquiesdecies*, comma 1, c.p., secondo cui il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: “1) *in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1)*”.

In proposito, occorre innanzitutto segnalare l'estrema problematicità dell'art. 452-*quiquiesdecies*, comma 1, n. 1 c.p., là dove pare voler ‘definire’ la nota di illiceità speciale sintetizzata nell'avverbio “*abusivamente*”, che come già ricordato concorre a delimitare il penalmente rilevante dei reati ambientali che la contengono, attraverso un ‘rinvio in bianco’ alla diretta violazione di una qualsiasi disposizione legislativa dell'Unione in materia di tutela penale dell'ambiente, quindi di qualsiasi regolamento o direttiva in questa materia (con esclusione delle decisioni della Commissione in quanto esse non hanno rango di “*disposizioni legislative*”). Una tale scelta ci pare del tutto censurabile sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di legalità, il quale esige che le leggi penali siano sufficientemente determinate e precise, con conseguenziale e correlata pretermissione anche del principio della necessaria conoscibilità della legge penale. Il legislatore delegato sembra peraltro di fatto contestualmente abdicare alle prerogative scaturenti dal principio costituzionale di riserva di legge statale in materia penale, rimettendo la delimitazione dell'ambito di applicabilità del precetto penale al legislatore europeo, vista l'assenza, in ciò che risulta dal combinato disposto dell'art. 452-*quiquiesdecies*, comma 1, n. 1, c.p., e delle singole fattispecie penali interne che richiedono l'abusività della condotta, di uno specifico richiamo ad una specifica fonte legislativa unionale. Tale esito pare assumere contorni ancor più peculiari in relazione alle direttive dell'Unione, in quanto le direttive la cui violazione rileverebbe *ex art.* 452-*quiquiesdecies*, comma 1, n. 1, c.p., potrebbero essere solo quelle non attuate o non correttamente attuate, ricadendo per forza di cose quelle attuate, e attuate correttamente, nel comma 1, n. 2, della



disposizione; secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, però, una direttiva non può, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, avere l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di chi agisce in violazione delle sue disposizioni¹⁷.

Quanto alla delimitazione della materia di pertinenza delle fonti la cui violazione integra l'abusività della condotta *ex art. 452-*quinqüiesdecies* c.p.*, e facendo qui riferimento, per le ragioni appena esposte, alle sole fonti nazionali, dalla definizione sembra discendere la limitazione delle fonti in tal senso rilevanti a quelle strettamente concernenti la materia ambientale, non risultando dunque ricomprese, come invece pare discendere dalle previsioni della direttiva, quelle, relative ad altre materie, che in qualche modo indirettamente contribuiscano alla tutela dell'ambiente.

In tal senso depone la lettera della definizione di cui al nuovo art. 452-*quinqüiesdecies* c.p., là dove si fa riferimento a disposizioni legislative o regolamentari, o a provvedimenti amministrativi, di attuazione di disposizioni legislative dell'Unione "*in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente*". Nel riprodurre testualmente il dettato dell'art. 191 TFUE, concernente gli obiettivi perseguiti dalla politica ambientale dell'Unione, e nell'usare l'espressione "*in materia di*" riferita alle disposizioni legislative la cui violazione assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'abusività, l'art. 452-*quinqüiesdecies*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., infatti, pare circoscrivere l'abusività alla sola violazione di disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti amministrativi attuativi di atti legislativi dell'Unione aventi come base giuridica l'art. 192 TFUE, cioè, come già ricordato, la disposizione sulla base della quale l'Unione adotta le disposizioni legislative volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 191 TFUE, con l'esclusione dunque della violazione di altre disposizioni che, secondo l'espressione invece usata dalla direttiva, semplicemente "*contribuiscono*" al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'art. 191, disposizioni, queste ultime, aventi pertanto una sola indiretta (e perciò manipolabile in sede interpretativa) finalizzazione alla tutela dell'ambiente.

Quanto al fatto che, secondo l'art. 452-*quinqüiesdecies* c.p., il termine abusivamente vada riferito "*anche*" alle condotte poste in essere in violazione delle disposizioni in materia ambientale,

¹⁷ Cfr., ad esempio, CGUE, 8 ottobre 1987, *Kolpinghuis Nijmegen*, C-80/86; CGUE, 26 settembre 1996, *Arcaro*, C-168/95; CGUE (Grande Sezione), 3 maggio 2005, *Berlusconi e altri*, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02.



esso non può certamente essere interpretato come confermativo di quell'orientamento giurisprudenziale prima richiamato che, rispetto ai reati ambientali che richiedono l'abusività della condotta, ritiene sussistente tale requisito anche in caso di violazione di disposizioni concernenti materie differenti da quella strettamente ambientale. Il termine “*anche*” mira qui piuttosto, come già evidenziato, ad evitare che una norma definitoria, relativa per contesto di introduzione e collocazione topografica ai reati ambientali ma dettata “*agli effetti della legge penale*”, finisca per vincolare l'interprete nell'applicazione di reati diversi da quelli ambientali¹⁸.

Passando al n. 3 del comma 1 dell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., esso considera “*abusive*” anche le condotte poste in essere “*3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione*”.

La nuova norma definitoria qualifica dunque, condivisibilmente, come abusivo il comportamento conforme ad un provvedimento amministrativo che sia però il frutto, ad esempio, di una frode, di un accordo corruttivo o di una condotta estorsiva o altrimenti coercitiva¹⁹, risultando da questo punto di vista, per la formulazione prescelta nella descrizione delle note modali, di più ampia portata rispetto alla corrispondente previsione della direttiva.

La norma definitoria, invece, non contiene alcun riferimento alla abusività per violazione dei “*pertinenti requisiti normativi sostanziali*” di cui all'art. 3(1), comma 3, della direttiva, non potendosi di conseguenza considerare abusivi, alla luce dell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., i comportamenti comunque conformi ai pertinenti provvedimenti autorizzatori legittimamente ottenuti, quand'anche i contenuti di tali provvedimenti, al di là delle ipotesi di dichiarazioni fraudolente, accordi corruttivi etc., per ragioni non attribuibili al titolare dell'autorizzazione risultino inadeguati rispetto all'attività e perciò non conformi ai “*pertinenti requisiti normativi sostanziali*”.

Da questo punto di vista, il disposto dell'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, n. 3, c.p., si risolve in una restrizione della portata della norma definitoria rispetto a quanto discendente dalla direttiva, restrizione che risulta particolarmente apprezzabile sotto il profilo della tenuta dei fondamentali principi penalistici. Il mancato inserimento, nell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., di un

¹⁸ In senso contrario, cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 5.

¹⁹ Va peraltro segnalato che, ben prima della direttiva (UE) 2024/1203, e anche al di fuori della materia strettamente ambientale, l'autorizzazione che sia frutto di collusione è stata considerata da dottrina e giurisprudenza come illegittima o anche ‘inesistente’; cfr. BERNASCONI, *Art. 452-bis*, in *Codice Penale* (a cura di PADOVANI), Tomo II, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2019, p. 3045 ss.



riferimento all'abusività di condotte conformi ad un'autorizzazione non rispettosa dei pertinenti requisiti normativi sostanziali sembra per tal via smentire a livello normativo quell'orientamento interpretativo, diffusosi in giurisprudenza, che riconosce l'abusività nel caso di comportamenti conformi ad autorizzazioni non commisurate alla tipologia di attività o quando si accerti che sarebbe stato comunque tecnicamente possibile per l'imprenditore adottare tecniche o rispettare limiti e valori soglia di maggior tutela dell'ambiente rispetto a quelli, indicati in autorizzazione, effettivamente adottati. L'art. 452-*quinqüesdecies* c.p. evita così il rischio che l'imprenditore sia surrettiziamente trasformato in garante della completezza ed adeguatezza del provvedimento autorizzativo.

Peraltro, sul piano dei rapporti tra diritto dell'UE e diritto interno, una tale restrizione, così come del resto quella relativa alla rilevanza delle sole disposizioni strettamente concernenti la materia ambientale che pure pare scaturire dall'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., potrebbe tradursi in una non piena conformità del recepimento alle pertinenti previsioni della direttiva, le quali, come emerge da quanto precede, risultano per i profili qui in esame di più ampia portata rispetto a quanto scaturente dalla definizione di "*nozione di abusività*" introdotta dal legislatore italiano.

Al di là della possibilità che ciò determini l'apertura di una procedura di infrazione per incompleto o incorretto recepimento della direttiva, preme qui rilevare che tale più ampia nozione europea di illiceità potrebbe finire per essere invocata dal giudice penale in termini di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione europea; tuttavia, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia²⁰ e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione²¹, in base ai limiti imposti dal principio di legalità in materia penale una tale operazione non potrebbe avere l'effetto di affermare una responsabilità penale che, in assenza di detta interpretazione conforme, non esisterebbe, né di aggravare la responsabilità penale dell'imputato.

4. Gli ulteriori interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente

Quanto agli ulteriori interventi di rilievo codicistico, fermi gli effetti sul penalmente rilevante scaturenti dalle nuove norme definitorie e in particolare dalla definizione di "*nozione di abusività*", il legislatore delegato è intervenuto in modo complessivamente limitato, ma come si vedrà non per questo irrilevante, sul Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale.

²⁰ Si veda CGUE (Grande Sezione), 16 giugno 2005, *Pupino*, C-105/03.

²¹ Cass. Sez. Un., n. 22225 del 19/01/2012.



Il legislatore delegato, in particolare, ha ritenuto gli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. atti a costituire, per la loro struttura di reati di evento a forma libera (seppur con i limiti derivanti dal necessario carattere abusivo della condotta), una idonea base sulla quale intervenire - con alcuni innesti e modifiche e con l'aggiunta di una nuova fattispecie di reato - per dare attuazione agli obblighi relativi alla maggior parte delle condotte che, secondo la direttiva (UE) 2024/1203, se illecite e commesse intenzionalmente (da intendersi come commesse con dolo, non solo intenzionale) o, per molte di esse, con grave negligenza, devono essere considerate reato (art. 3(2) e 3(4) della direttiva) quando *“provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”*.

4.1. Le modifiche al delitto di inquinamento ambientale

Il legislatore delegato, lasciando inalterato l'art. 452-*quater* c.p., è dunque innanzitutto intervenuto sull'art. 452-*bis* c.p. al fine di farvi confluire la rilevanza di molte delle condotte di cui all'art. 3(2) della direttiva, di adeguare le pene edittali all'obbligo discendente dalla direttiva di prevedere per tali condotte sanzioni penali, efficaci, proporzionate e dissuasive - i cui massimi edittali non siano inferiori ai vari livelli minimi dei massimi edittali stabiliti, in base alla gravità delle condotte, dall'art. 5(2) della direttiva²² - e di attuare parte di quanto previsto dalla direttiva in tema di circostanze aggravanti (art. 8 della direttiva) e reati qualificati (art. 3(3) della direttiva).

In particolare, il d.lgs. n. 81/2026 modifica in primo luogo il comma 1, n. 2, dell'art. 452-*bis* c.p., inserendovi la parola *“habitat”*, sicché risulta oggi punibile per inquinamento ambientale, con la pena della reclusione da due a sei anni, *“chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”*.

Si tratta, in effetti, di un'aggiunta non solo non strettamente necessaria ma anche foriera di potenziali esiti incongrui, considerando che il concetto di ecosistema, già presente nella descrizione

²² Si veda la *“Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento”*, cit., p. 6, ove si afferma che *“Il prodotto di tale esercizio ha consentito, anche a mezzo della rimodulazione del secondo comma, di ricondurre ben diciassette richieste di incriminazione - condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della Direttiva - direttamente al reato di cui all'articolo 452-bis c.p.”*.



dell'evento del delitto, ricomprende, in base alla definizione di ecosistema introdotta dallo stesso d.lgs. n. 81/2026, “*tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie*” e che la direttiva (UE) 2024/1203, come già rilevato, chiaramente considera l'habitat come un elemento del più ampio concetto di ecosistema, facendo, non a caso, riferimento, nell'elencare gli effetti negativi sull'ambiente delle condotte illecite, a “*danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora*”, senza menzionare dunque l'habitat.

Paradossalmente, proprio alla luce di tale impostazione della direttiva, l'inserimento del termine “*habitat*” nell'art. 452-*bis*, comma 1, n. 2, c.p., rischia di far risultare l'art. 452-*bis* c.p. distonico rispetto alla prospettiva unionale, potendo la previsione disgiunta dei concetti di ecosistema e habitat nel corpo della stessa fattispecie ingenerare l'idea che i due concetti siano tra loro in rapporto di eterogeneità ed eventualmente di complementarità, e non, come invece è nella prospettiva europea, di continenza.

Inoltre, e correlativamente, la distinta considerazione dell'ecosistema e dell'habitat in seno al novellato art. 452-*bis* c.p. potrebbe condurre all'esito incongruo di restringere, per via interpretativa, l'ambito applicativo del più grave delitto di disastro ambientale *ex* art. 452-*quater* c.p., che continua a far riferimento al solo ecosistema, a fronte dell'esplicito inserimento, accanto all'ecosistema, dell'habitat nella meno grave ipotesi di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Analoghi rilievi valgono, *mutatis mutandis*, anche per la corrispondente formulazione, che menziona l'habitat accanto all'ecosistema, del nuovo art. 452-*bis*.1 c.p. (sul quale, v. par. 4.2).

Tanto osservato, va aggiunto che, verosimilmente, tale innesto è stato realizzato dal legislatore delegato per fugare ogni dubbio sulla attitudine anche dell'ipotesi base di inquinamento ambientale a coprire gli obblighi di criminalizzazione di cui all'art. 3(2)(q) della direttiva (UE) 2024/1203, relativo al deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (concetto quest'ultimo, lo ribadiamo, diverso dal generale e più ampio concetto di habitat), e agli obblighi in punto di circostanze aggravanti e reati qualificati imperniati sulla gravità del detrimento recato dalla condotta illecita all'habitat all'interno di un sito protetto, ipotesi, queste ultime, che trovano peraltro specifica attuazione, anche sul piano del trattamento sanzionatorio richiesto dalla direttiva, nelle circostanze aggravanti dell'art. 452-*bis* c.p. come modificate.



Il d.lgs. n. 81/2026, infatti, riscrive le aggravanti del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., già oggetto di modifica ad opera della l. n. 137/2023, sostituendo il comma 2 e introducendo un nuovo comma 3 (nel quale peraltro confluisce parte di quanto prima previsto dal comma 2) e un nuovo comma 4.

Alla luce del d.lgs. n. 81/2026, il nuovo testo dell'art. 452-*bis*, commi 2, 3 e 4, risulta dunque il seguente:

“La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata”.

Si tratta di aggravanti speciali, ad effetto speciale quelle di cui ai commi 2 e 3 e ad effetto comune quella di cui al comma 4, attraverso le quali si dà attuazione agli obblighi in punto di incriminazioni, livelli delle pene, circostanze aggravanti e reati qualificati stabiliti dalla direttiva.

Il nuovo comma 2 dell'art. 452-*bis* c.p. estende, in via alternativa, l'aggravamento di pena da un terzo alla metà, già previsto, sempre in via alternativa, per l'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero prodotto in danno di specie animali o vegetali protette, alle ipotesi di inquinamento prodotto in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli - basando dunque l'aumento di pena su un elemento quantitativo non numerico - o, ancora alternativamente, in danno di un ecosistema (senza ulteriori specificazioni, quindi anche di dimensioni non notevoli) quando l'inquinamento abbia effetti durevoli.



L'aggravante di cui all'art. 452-*bis*, comma 2, n. 3, c.p., dell'aver causato l'inquinamento in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, comporta i consueti dubbi in termini di sufficiente precisione della fattispecie e le consuete incertezze interpretative e applicative che si associano all'uso di elementi quantitativi non numerici (qui, le “*dimensioni notevoli*”), dubbi e incertezze peraltro non nuovi alla materia dei delitti contro l'ambiente²³.

L'aggravante in commento, per il suo tenore letterale, riecheggia e pare in effetti voler recepire parte degli obblighi di incriminazione di cui all'art. 3(3) della direttiva (UE) 2024/1203 in tema di reati ambientali qualificati, cioè le condotte, già elencate all'art. 3(2), che provochino “*a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque*”. Più corretto, però, sarebbe stato far rilevare tale ipotesi a titolo di disastro ambientale *ex art. 452-quater* c.p., posto che il concetto di “*distruzione*” di un ecosistema, cui si riferisce l'art. 3(3) della direttiva (“*distruzione*” di un ecosistema di dimensioni considerevoli) è certamente coerente con il delitto di disastro ambientale, che però, allo stato, non dà esplicito rilievo alle dimensioni dell'ecosistema ai fini della sua integrazione, e non invece con il delitto di (mero) inquinamento ambientale, per definizione caratterizzato da effetti non irreversibili; inoltre, altre ipotesi di reati qualificati contemplati dalla direttiva rilevano certamente a titolo di disastro ambientale (ad esempio il caso di “*danni (...) irreversibili, a tale ecosistema (...)*”) e non di (mero) inquinamento.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 452-*bis*, comma 2, n. 4, dell'aver causato l'inquinamento in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli - con la quale il legislatore può aver voluto recepire tanto l'aggravante di cui all'art. 8(1)(a) della direttiva (“*il reato ha provocato (...) danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema*”) quanto le quasi

²³ Su tali questioni, sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *La tutela penale dell'ambiente attraverso il paradigma dei delitti di evento: dagli obblighi di criminalizzazione di fonte europea alle coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto penale dell'Unione europea e nell'Unione europea. Studi in onore di Giovanni Grasso*, cit., p. 1261 ss., e riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi contenuti. Giova ricordare che la direttiva (UE) 2024/1203, all'art. 3(6) (7) e (8), elenca una serie di indicatori che gli Stati membri possono utilizzare al fine di ricostruire il significato dei vari elementi quantitativi non numerici utilizzati dalla direttiva stessa (danno rilevante, quantità trascurabile, quantità non trascurabile) e assicurare così maggiore precisione alle definizioni delle condotte illecite e maggiore uniformità in sede di applicazione delle fattispecie di reato introdotte negli Stati membri; il legislatore delegato ha però scelto di non recepire legislativamente gli indicatori di cui all'art. 3(6), 3(7) e 3(8). Rispetto agli elementi quantitativi non numerici utilizzati nella descrizione degli eventi dei cosiddetti reati qualificati (“*dimensioni considerevoli*”, “*danni duraturi*”), invece, la direttiva non fornisce un elenco di indicatori.



identiche previsioni in tema di reati qualificati *ex art. 3(3) della direttiva (“danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi” all’ecosistema)*²⁴ - anche in questo caso il termine utilizzato (“*durevoli*”) necessiterà di uno sforzo interpretativo al fine di delimitarne gli effettivi contorni e di tracciare il confine tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale.

Tale nuova aggravante, infatti, inserisce un nuovo tassello nella progressione dei fatti offensivi nei confronti dell’ecosistema, progressione che oggi viene ad abbracciare, in ordine crescente di disvalore e, almeno nelle intenzioni (v. *infra*), di corrispondente risposta sanzionatoria, il deterioramento o la compromissione significativi e misurabili dell’ecosistema non durevoli né tantomeno irreversibili (art. 452-*bis*, comma 1, n. 2, c.p., punito con la reclusione da due a sei anni), il deterioramento o la compromissione significativi e misurabili dell’ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli ma non irreversibili (art. 452-*bis*, comma 2, n. 4, punito con la reclusione da due a sei anni aumentata da un terzo alla metà, cioè da due anni e otto mesi a tre anni nel minimo e da otto a nove anni nel massimo) e l’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (art. 452-*quater*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., punito con la reclusione da cinque a quindici anni). Il nuovo assetto normativo potrebbe però portare a punire un inquinamento dell’ecosistema aggravato *ex art. 452-bis*, comma 2, n. 4, c.p., perché causante effetti (meramente) durevoli, più severamente di una, per definizione più grave, alterazione irreversibile, o difficilmente reversibile sul piano tecnico ed economico, dell’ecosistema che venga qualificata e contestata *ex art. 452-quater*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., sicché la progressione in termini di crescente offensività non trova necessariamente riscontro in una corrispondente progressione del trattamento sanzionatorio.

Passando all’aggravante di cui al nuovo terzo comma dell’art. 452-*bis* c.p., dell’avere l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico causato la distruzione dell’habitat stesso, l’aumento di pena da un terzo a due terzi, rispetto alla corrispondente previsione prima contenuta nell’art. 452-*bis*, comma 2, c.p., è ora ancorato solo alla distruzione dell’habitat all’interno dell’area protetta (o sottoposta a vincolo), e non già, come accadeva in precedenza, anche al deterioramento o alla compromissione che, quando concernenti un habitat in un sito non

²⁴ Sulla criticabile sovrapponibilità tra le offese di cui all’art. 3(3) e quelle di cui all’art. 8(1) della direttiva (UE) 2024/1203, cfr. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 64 ss.



‘comune’ ma protetto rileveranno *ex art. 452-bis*, comma 2, n. 1 o n. 2. Tanto osservato, va aggiunto che anche tale aggravante vuole dare attuazione ad una parte degli obblighi unionali in tema di reati qualificati (“*la distruzione (...) di un habitat all’interno di un sito protetto o danni (...) duraturi, a tale (...) habitat*”, art. 3(3)(a) della direttiva). Come si è visto, però, il concetto di “*distruzione*” appare distonico rispetto al delitto di inquinamento ambientale, essendo quest’ultimo caratterizzato dalla reversibilità degli effetti. Più opportuno, quindi, sarebbe stato ricondurre l’ipotesi in commento al delitto di disastro ambientale, aggravato *ex art. 452-quater*, comma 2, c.p., per essersi il disastro prodotto “*in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo (...) ambientale (...)*”; tra l’altro, l’assetto normativo venutosi a creare con l’introduzione dell’aggravante di cui all’art. 452-*bis*, comma 3, c.p., rende estremamente difficile la distinzione tra l’ipotesi aggravata di inquinamento ambientale in commento e la preesistente ipotesi di disastro ambientale aggravato.

Quanto, infine, all’aggravante di cui al nuovo quarto comma dell’art. 452-*bis* c.p., dell’aver causato un inquinamento, base o aggravato (“*Se dai fatti di cui ai commi precedenti*”) da cui derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, essa determina un aumento di pena nella misura ordinaria (“*la pena è aumentata*”, quindi aumento fino a un terzo) delle pene previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 452-*bis* c.p., come modificato. Attraverso tale circostanza aggravante si dà rilievo agli obblighi scaturenti dalla direttiva (art. 3(2) e 5(2)) concernenti le condotte, dalla stessa elencate, che “*possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone*”. Le condotte costituenti inquinamento ambientale che invece effettivamente “*provocano (...) il decesso o lesioni gravi alle persone*” già rilevavano e continuano a rilevare a titolo di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e, oggi, anche del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*ter* c.p., come modificato).

Tale aggravante si viene peraltro ad inserire nei complessivi equilibri normativi preesistenti in tema di rilevanza delle condotte abusive dolose che determinino un pericolo di inquinamento ambientale, situazione questa la cui punizione, stante l’inequivoco riferimento dell’art. 452-*quinqies*, comma 2, c.p. alle sole condotte colpose, è suscettibile di assumere rilevanza penale, sussistendone i presupposti, solo a titolo di tentativo di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* e 56 c.p.

La condotta dolosa che causi il pericolo di deterioramento o compromissione significativi e misurabili – eventualmente anche aggravata in base al comma 2, nn. 1, 2 e 3 trattandosi di situazioni



qualificabili in termini di tentativo circostanziato di delitto e non di tentativo di delitto circostanziato – e che sia anche caratterizzata dal contestuale pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (circostanza anche questa di per sé astrattamente configurabile come già compiutamente realizzatasi in seno ad una fattispecie solo tentata), potrà comunque rilevare solo quale tentativo di inquinamento *ex artt.* 56 e 452-*bis*, comma 1, c.p., eventualmente aggravato in base al comma 2, nn. 1, 2 e 3, non potendosi in tale situazione tener conto della speciale proiezione pericolosa per la vita e l'incolumità delle persone di cui al nuovo comma 4 dell'art. 452-*bis* c.p. senza per tal via inaccettabilmente punire il pericolo di un pericolo.

Inoltre, risulterà complessa nella prassi la distinzione tra un inquinamento ambientale consumato aggravato dal pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e il disastro ambientale *ex art.* 452-*quater*, comma 1, n. 3, cioè il disastro ambientale che, pur in assenza di un'alterazione irreversibile dell'ecosistema o di un'alterazione non irreversibile ma la cui eliminazione è comunque tecnicamente ed economicamente complessa, è tale per *“l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*²⁵.

4.2. Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1 c.p.)

Il nuovo art. 452-*bis*.1, rubricato *“Commercio di prodotti inquinanti”*, stabilisce che:

*“Alle pene stabilite dall'articolo 452-*bis*, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

²⁵ In senso contrario, cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 3, secondo il quale non sembra che *“possano sorgere problemi riguardo all'ipotesi di disastro definita dal n. 3 dell'art. 452-*quater*”*.



2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Tale nuovo delitto, che vuole dare attuazione agli obblighi discendenti dall'art. 3(2)(b) della direttiva (UE) 2024/1203²⁶, punendo coloro che abusivamente abbiano immesso sul mercato o comunque messo in circolazione prodotti inquinanti dal cui impiego, da altri fatto, siano scaturiti una compromissione o un deterioramento delle componenti ambientali, pare collocarsi, innovativamente per la materia ambientale, nella prospettiva della responsabilità penale da prodotto, con tutte le associate criticità in termini di rispetto dei principi penalistici che a tale forma di responsabilità si accompagnano²⁷. In questa direzione depone, oltre alla rubrica dell'art. 452-bis.1 c.p. (appunto, commercio, cioè immissione sul mercato o messa in circolazione, di prodotti inquinanti), la direttiva (UE) 2024/1203 la quale, all'art. 3(2)(b), impernia il corrispondente obbligo di criminalizzazione sul concetto di “*impiego su vasta scala*” che, secondo il considerando 17 del preambolo della direttiva, “*si riferisce all'effetto combinato dell'uso del prodotto da parte di più utilizzatori, indipendentemente dal loro numero, a condizione che la condotta provochi o possa provocare danni all'ambiente o alla salute umana*”. Tale concetto, che contribuisce a connotare la responsabilità in termini di responsabilità penale da prodotto e a meglio delimitare l'area di rilevanza penale dell'incriminazione in commento, non è stato, invece, inserito dal legislatore

²⁶ Su tale previsione della direttiva (UE) 2024/1203 v. l'ampia ricostruzione di SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 52 ss.

²⁷ Sulla responsabilità da prodotto, cfr., per tutti, PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 2004.



delegato nel nuovo art. 452-*bis*.1 c.p.; conducendo il concetto di “*impiego su larga scala*” ad una restrizione del penalmente rilevante, esso potrà essere eventualmente invocato in sede di interpretazione del diritto penale nazionale in conformità alla direttiva (UE) 2024/1203.

Fermo quanto si dirà a breve in tema di struttura del reato e di elemento soggettivo, lo spazio applicativo di tale fattispecie è, sotto il profilo della condotta e del suo oggetto materiale, potenzialmente estremamente esteso, concernendo essa l'abusiva immissione sul mercato (cioè l'introduzione di un determinato prodotto nella catena commerciale²⁸) o la messa in circolazione (cioè qualsiasi condotta con la quale il prodotto esca dalla sfera di controllo dell'agente e sia destinata alla diffusione²⁹) di qualsiasi prodotto, che potremmo definire pericoloso perché immesso sul mercato o messo in circolazione abusivamente e perché inquinante secondo l'ampia accezione di tale ultimo concetto ricavabile dallo stesso art. 452-*bis*.1, comma 1, c.p.

Quanto alla struttura del nuovo delitto, il legislatore delegato sembra introdurre un delitto di evento (la compromissione o il deterioramento delle componenti ambientali) a forma vincolata (condotta abusiva di immissione sul mercato o messa in circolazione); nella descrizione del fatto tipico si inserisce però un ulteriore tassello rappresentato dall'impiego, da parte dell'utilizzatore, del prodotto da altri immesso sul mercato o messo in circolazione, impiego che, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagiona l'evento di compromissione o deterioramento delle componenti ambientali. La condotta di impiego del prodotto da parte dell'utilizzatore si inserisce dunque nella descrizione del fatto tipico, descrizione che viene così ad appuntarsi sulla condotta dell'utilizzatore che, non immettendo sul mercato e non mettendo in circolazione, né potendo contribuire *ex artt.* 110 e ss. alla realizzazione di tali condotte attraverso la mera condotta di impiego, ad esse successiva, è da ritenersi estraneo alla platea dei soggetti attivi del delitto di commercio di prodotti inquinanti e dei possibili concorrenti in tale delitto, potendo il singolo utilizzatore semmai rispondere, sussistendone i presupposti, del delitto di inquinamento ambientale *ex art.* 452-*bis* c.p.

Quantomeno oscura risulta in tale contesto l'affermazione, contenuta nella “*Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento*”, secondo cui l'art. 452-*bis*.1 sarebbe “*un reato di condotta a forma vincolata e a doppio evento, che richiede che il pericolo (comune) generato dall'immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio -*

²⁸ Così interpretata da RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 4.

²⁹ Così interpretata, ancora, da RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 4.



consistente nello scarico, nell'emissione o nell'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque - dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell'incolumità di una o più persone"³⁰.

Il tenore letterale del nuovo art. 452-bis.1, comma 1, c.p., infatti, esige, per la sua consumazione, l'effettiva verifica, con le sole modalità descritte, di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle componenti ambientali, non risultando ai fini dell'integrazione del reato base né rilevante né tanto meno sufficiente *"la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell'incolumità di una o più persone"* cui invece la Relazione fa riferimento. La condotta che, senza provocarlo effettivamente, possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, che la direttiva richiede di punire, viene in rilievo quale circostanza aggravante (art. 452-bis.1, comma 2, n. 1), mentre il fatto che effettivamente provochi, quali conseguenze non volute, il decesso o lesioni gravi alle persone, che la direttiva ugualmente richiede di punire, sarà rilevante in base all'art. 452-ter c.p., contestualmente modificato dal legislatore delegato al fine, tra l'altro, di farvi confluire anche gli eventi morte o lesioni scaturenti, quale conseguenza non voluta, dal nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Infine, la condotta che, senza provocarlo effettivamente, possa comunque provocare un danno rilevante alle componenti ambientali, che pure la direttiva richiede di considerare reato, pare restare di fatto priva di esplicita copertura legislativa, potendo rilevare eventualmente a titolo di tentativo (con una pena corrispondentemente ridotta).

Resta da segnalare che, non avendo il legislatore provveduto a modificare l'art. 452-quinquies, comma 1, c.p. - e non potendosi certamente considerare l'art. 452-bis.1 c.p. come una ipotesi circostanziale dell'art. 452-bis c.p., come tale implicitamente richiamata dall'art. 452-quinquies c.p. - la responsabilità per il delitto di commercio di prodotti inquinanti è allo stato da ritenere configurabile solo in relazione alla commissione dolosa del fatto.

Ciò, oltre a violare gli obblighi di criminalizzazione in tema di responsabilità penale per colpa grave scaturenti dalla direttiva in relazione alla condotta in commento (v. art. 3(4) della direttiva), finisce per restringere in modo assai rilevante la concreta portata applicativa del delitto di commercio di prodotti inquinanti, trattandosi di una fattispecie il cui spettro realizzativo, nella realtà empirica, può ben concernere atteggiamenti colposi oltre che dolosi (con il caso di fatto commesso con dolo eventuale da ipotizzarsi come di possibile frequente verifica). Si tratta, peraltro, di un

³⁰ "Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento", cit., p. 6 ss.



reato che pare, per il suo contenuto, per lo più configurabile in seno ad enti collettivi nell'interesse e a vantaggio di essi (in termini, ad esempio, di risparmio di spesa associato a un mancato rispetto di norme integrante l'abusività).

Tanto rilevato, va detto che la nuova disposizione è criticabile anche sotto ulteriori profili.

Innanzitutto, non si comprende, dal punto di vista della tecnica legislativa, la scelta di indicare la pena attraverso un riferimento, appunto *quoad poenam*, al delitto di inquinamento ambientale (*"Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace (...)"*), posto che il delitto di commercio di prodotti inquinanti risulta compiutamente e autonomamente descritto in seno allo stesso art. 452-bis.1. Una simile formulazione avrebbe avuto senso, nei termini ovviamente di un rinvio *"Alle pene stabilite dal primo comma"*, solo se l'ipotesi in commento fosse stata inserita nel corpo dell'art. 452-bis, come ipotesi speciale di inquinamento ambientale.

Quanto alle circostanze aggravanti del nuovo delitto, esse presentano numerosi profili di contraddittorietà rispetto sia alle previsioni della direttiva, sia al delitto base di commercio di prodotti inquinanti come descritto dallo stesso art. 452-bis.1, comma 1, c.p., sia, infine, alle quasi identiche, nel contenuto, circostanze aggravanti previste per il delitto di inquinamento ambientale.

Spicca innanzitutto la asimmetria topografica delle circostanze aggravanti del delitto di commercio di prodotti inquinanti rispetto a quelle, dal contenuto in buona parte sovrapponibile, previste dall'art. 452-bis c.p. come riformulato, con, ad esempio, la previsione come prima aggravante del fatto di commercio di prodotti inquinanti dal quale derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ipotesi che invece chiude l'elenco delle aggravanti del delitto di inquinamento ambientale.

L'aspetto topografico - quanto meno bizzarro, specie rispetto a una disposizione che individua la pena per il fatto base attraverso un rinvio all'art. 452-bis c.p. - è in sé peraltro marginale, assai più rilevanti risultando le differenze degli aumenti di pena previsti per i due delitti per le medesime situazioni aggravanti, differenze derivanti dalla diversa collocazione topografica dell'aggravante in commento in seno a ciascun articolo e dalla diversa formulazione del rinvio, al fatto base e/o aggravato.

Così, rispetto al delitto di inquinamento ambientale, l'aggravante del pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, collocata nel comma 4 dell'art. 452-bis c.p., determina un aumento di pena fino a un terzo delle pene rispettivamente previste per *"i fatti di cui ai commi precedenti"*,



cioè per i fatti di inquinamento ambientale base (art. 452-*bis*, comma 1, c.p.) o aggravato (art. 452-*bis*, comma 2 o comma 3, c.p.). Nel nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, invece, l'aggravante del pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, alla luce della sua collocazione (al comma 2, prima quindi delle altre circostanze previste nei commi successivi) e della formulazione utilizzata (“*se dal fatto deriva*”), determina un aumento di pena fino a un terzo delle sole pene previste per il fatto base di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1, comma 1, c.p.).

Non è chiaro se si tratti di una svista o di una scelta consapevole di differenziare le conseguenze sanzionatorie dettata da una malintesa interpretazione degli obblighi in punto di livelli delle pene scaturenti dalla direttiva (UE) 2024/1203, malintesa in quanto la direttiva, all'art. 5(2), per la condotta di cui all'art. 3(2)(b), che come si è visto l'art. 452-*bis*.1 c.p. oggi incrimina, prevede le stesse griglie di limiti minimi dei massimi edittali di pena previste per molte delle altre condotte elencate dall'art. 3(2) della direttiva³¹ che il legislatore delegato ritiene riconducibili all'art. 452-*bis* c.p. come modificato.

Ancor più criticabile, per la sua irragionevolezza, è poi l'aver previsto (art. 452-*bis*.1, comma 2, n. 2) come circostanza aggravante l'ipotesi in cui dal fatto (di cui al comma 1) derivi “*un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora*”³², posto che non si vede come il pericolo per le componenti ambientali possa aggravare un fatto base che, per la sua integrazione, esige già una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, e quindi un danneggiamento, delle stesse componenti ambientali.

Tale circostanza risulta di impossibile applicazione per ciò che concerne il riferimento al pericolo rilevante a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora, perché si tratta di situazione per definizione inglobata nel fatto base. Quanto all'ipotesi di un fatto consumato per avvenuti deterioramento o compromissione dell'aria, delle acque o di porzioni estese o significative del suolo (comma 1), stante la labilità, e conseguentemente manipolabilità, del concetto di “*pericolo rilevante alla qualità*” dell'aria, delle acque o del suolo (comma 2) vi è, all'opposto, il rischio che essa venga

³¹ Si tratta, in particolare, delle condotte di cui all'art. 3(2), lettere a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della direttiva (UE) 2024/1203; v. *supra*, nota 22.

³² Oltre a quanto si dirà nel testo, va segnalato che l'aggravante in commento, rispetto al fatto base di cui al comma 1, non fa riferimento al sottosuolo e, quanto al suolo, non contiene l'espressione “*porzioni estese o significative*”.



sempre ritenuta sussistente dalla giurisprudenza, essendo difficile discernere i casi in cui la compromissione o il deterioramento di dette componenti ambientali siano accompagnati da tale pericolo rilevante per la qualità delle stesse componenti da quelli in cui tale pericolo non vi sia, con il conseguenziale rischio di un indiscriminato inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Resta da ricordare che al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti si applicano la pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-*quater* c.p. (art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2026), la confisca di cui all'art. 240-*bis* c.p. (art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2026), le disposizioni in tema di ravvedimento operoso, confisca e obblighi di ripristino dello stato dei luoghi di cui, rispettivamente, agli artt. 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p. (art. 6, d.lgs. n. 81/2026), le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna (quest'ultima *ex* art. 7, d.lgs. n. 81/2026).

4.3. Le modifiche all'art. 452-*ter* c.p.

Il legislatore delegato è intervenuto sulla rubrica e sul testo dell'art. 452-*ter* c.p. al duplice fine di farvi confluire anche gli eventi morte o lesioni conseguenti al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p. e di inasprire i massimi edittali delle pene detentive per i casi di lesioni gravissime (con il massimo edittale della reclusione innalzato da nove a undici anni) e della morte (con il massimo edittale della reclusione innalzato da dieci a dodici anni) che derivino da uno dei due delitti³³.

L'art. 452-*ter* c.p. risulta dunque oggi rubricato "*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti*" e stabilisce che si applichino le pene di crescente gravità ivi stabilite "*Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*bis*.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo*" una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni (reclusione da due anni e sei mesi a sette anni), una lesione grave (reclusione da tre a otto anni), una lesione gravissima (reclusione da quattro a undici anni) o la morte (reclusione da cinque a dodici anni), prevedendo

³³ Si veda la "*Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento*", cit., p. 7, ove si legge che l'innalzamento dei livelli delle pene, in verità nella Relazione indicati in modo non corrispondente a quanto in effetti stabilito dal d.lgs. n. 81/2026, sono stati disposti "*in coerenza con l'introduzione dell'aggravante dell'esposizione al pericolo per la vita o l'incolumità personale prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 452-*bis**".



anche, come già in precedenza, che si applichi il cumulo giuridico (pena da infliggersi per l'ipotesi più grave aumentata fino al triplo, con il limite della reclusione comunque non superiore a venti anni) nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone.

In merito al delitto di cui all'art. 452-ter c.p., avente una struttura di delitto aggravato dall'evento analoga a quella dell'art. 586 c.p., giova in generale ricordare che risulta incerta la sua qualificazione in termini di ipotesi autonoma di reato o di ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale (e, ora, anche del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti). Tale incertezza, più che dipendere dalla tecnica di tipizzazione utilizzata, si spiega con il tentativo, non privo di criticità sul piano della tenuta dei principi fondamentali, di parte della dottrina di superare, proprio attraverso la qualificazione dell'art. 452-ter c.p. come ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale, il mancato richiamo, da parte del legislatore, dell'art. 452-ter c.p. in alcune disposizioni applicabili ai reati ambientali, come l'art. 452-undecies c.p. in tema di confisca, e il mancato inserimento dello stesso art. 452-ter c.p. nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, a fronte dell'esplicito riferimento, in tali disposizioni, alla comparativamente meno grave ipotesi di inquinamento ambientale³⁴. Tali lacune normative, che non è ad oggi del tutto chiaro se siano il frutto di sviste, dovute anche ai mutamenti occorsi nella formulazione delle disposizioni in questione nel corso dei lavori preparatori della l. n. 68/2015, o il risultato di consapevoli scelte da parte del legislatore, secondo l'impostazione in commento verrebbero appunto superate considerando l'art. 452-ter c.p. come implicitamente richiamato in quanto ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale, quest'ultimo nelle suddette disposizioni espressamente menzionato.

Il decreto legislativo n. 81/2026 non reca interventi deputati o comunque atti a dirimere la questione, questione che pure evidentemente interseca la corretta e completa attuazione degli obblighi di tutela penale stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1203. Il silenzio in proposito serbato dal legislatore delegato, infatti, potrebbe essere invocato come confermativo in entrambe le direzioni - mere sviste o consapevoli scelte - sopra richiamate.

Cionondimeno, un importante effetto 'di sistema', verosimilmente non voluto, potrebbe scaturire dall'art. 6. d.lgs. n. 81/2026. Come già ricordato, quest'ultimo dispone l'applicazione degli

³⁴ Sulle diverse posizioni e relativi argomenti rispettivamente utilizzati a sostegno, cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 288 ss.



artt. 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p., rispettivamente concernenti il ravvedimento operoso, la confisca e gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi, ai “*reati di cui al presente titolo*”, cioè il titolo II (dello stesso d.lgs. n. 81/2026) nel quale viene disposta anche la modifica dell'art. 452-*ter* c.p. L'ampio tenore del riferimento contenuto nell'art. 6, d.lgs. n. 81/2026, pare dunque comportare l'applicazione anche al delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti delle disposizioni dettate dall'art. 452-*undecies* c.p. in tema di confisca per i delitti ambientali, applicazione sino ad oggi preclusa dal già ricordato mancato richiamo dell'art. 452-*ter* da parte dell'art. 452-*undecies* c.p.

Giova aggiungere che all'art. 452-*ter* c.p., come modificato, si applicano anche, oltre alla confisca *ex art.* 240-*bis* c.p.³⁵, le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p. e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (quest'ultima *ex art.* 7, d.lgs. n. 81/2026). Non viene invece inserito un richiamo all'art. 452-*ter* c.p. nell'art. 32-*quater* c.p., così perpetuandosi le asimmetrie sopra richiamate in termini di disciplina applicabile a tale reato.

4.4. Le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p.

Il nuovo articolo 452-*sexiesdecies* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 81/2026, stabilisce che:

“Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;

2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere”.

Le nuove circostanze aggravanti, speciali a effetto comune, sono applicabili a tutti i delitti ambientali, preesistenti, modificati o di nuova introduzione, previsti nel Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale. Esse danno attuazione agli obblighi in tema di circostanze aggravanti scaturenti dalla direttiva, in particolare dall'art. 8, lett. f) (“*il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati*”) e lett. c) (“*il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato*”)³⁶.

³⁵ In quanto il richiamo all'art. 452-*ter* c.p. era già stato inserito nel comma 1 dell'art. 240-*bis* c.p. dall'art. 6-*ter*, comma 3, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137.

³⁶ È utile segnalare che la maggior parte delle altre circostanze aggravanti contemplate dalla direttiva rilevano già nel nostro ordinamento, attraverso preesistenti circostanze aggravanti comuni o speciali.



Quanto all'aggravante del profitto di rilevante entità, essa va a colpire la motivazione di locupletazione che solitamente accompagna la commissione di reati ambientali (specie nel contesto dello svolgimento di attività economico-imprenditoriali).

La locuzione prescelta è uguale a quella utilizzata dall'art. 13, d.lgs. n. 231/2001, che dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive quando, tra l'altro, *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità”*.

L'accertamento giudiziale dell'elemento dimensionale del profitto (la rilevante entità) *ex art. 452-sexiesdecies*, comma 1, n. 1, c.p. potrà quindi certamente beneficiare degli orientamenti giurisprudenziali formati in relazione all'identico elemento menzionato nell'art. 13, d.lgs. n. 231/2001. Tuttavia, il diverso contesto e la diversa funzione delle due disposizioni - circostanza aggravante per le persone fisiche la prima e presupposto per l'applicazione di sanzioni interdittive agli enti collettivi la seconda - suggeriscono la necessità di procedere in proposito con prudenza, evitando un'automatica traslazione alla nuova aggravante del diritto vivente formatosi in relazione all'art. 13, d.lgs. n. 231/2001.

Va, peraltro, sottolineato come la formulazione dell'art. 8, lett. f), della direttiva (UE) 2024/1203, che incentra l'aggravante sulla duplice (implicita) declinazione del profitto quale positivo beneficio finanziario o quale evitamento di spesa, fughi ogni dubbio sulla rilevanza del risparmio di spesa, non solo diretto ma anche indiretto, a condizione che le somme risparmiate siano determinabili; va, inoltre, evidenziato come la direttiva consideri rilevante non solo un profitto, così inteso, effettivamente realizzatosi, ma anche il beneficio finanziario che si prevedeva si potesse realizzare con la commissione del reato.

Quanto, poi, all'aggravante dell'aver commesso il fatto mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, la locuzione utilizzata riproduce testualmente quella dell'art. 316-ter c.p., dove però essa rileva, insieme all'omissione di informazioni dovute, quale necessaria nota modale della condotta causativa dell'evento di indebito conseguimento e non, come nel caso in esame, quale connotazione modale solo eventuale in quanto, appunto, circostanziale. Cionondimeno, la prassi maturata in relazione alla nota modale di cui all'art. 316-ter c.p., sia pure nei suoi convoluti rapporti con le note modali della truffa aggravata *ex art. 640-bis* (gli artifici e raggiri), potrà comunque essere d'ausilio all'interprete.



La previsione dell'aggravante in commento, peraltro, potrà far sorgere la questione del rapporto tra i delitti ambientali aggravati *ex art. 452-sexiesdecies*, comma 1, n. 2, c.p., perché commessi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e i delitti di falso ideologico che, in tali ipotesi, siano astrattamente configurabili (ad esempio, per i privati, art. 483 e 489 c.p.)³⁷. Sebbene il disvalore della falsità ideologica dovrebbe in tali ipotesi essere affidato alla sola aggravante speciale, la generale tendenza giurisprudenziale in favore del riconoscimento del concorso di reati³⁸ lascia presagire non condivisibili esiti applicativi in termini di concorso tra i delitti ambientali aggravati *ex art. 452-sexiesdecies*, comma 1, n. 2, c.p. e i delitti di falso.

5. Considerazioni conclusive

L'analisi sin qui condotta dimostra che alle nuove norme definitorie e alle ulteriori innovazioni di rilievo codicistico, recate dal d.lgs. n. 81/2026 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, si accompagnano importanti cambiamenti che incidono significativamente, anche se, come via via evidenziato nel corso del lavoro, il più delle volte in modo negativo, sul concreto volto del diritto penale dell'ambiente in Italia.

Lo stesso concetto di ambiente quale bene protetto attraverso il diritto penale ne risulta indirettamente ridelineato, con una accentuazione dei legami tra la tutela di tale bene e la tutela della vita e dell'incolumità delle persone che emerge con nitidezza dai plurimi innesti di circostanze aggravanti incentrate sulla causazione di un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; ciò, oltre a tradursi in una perdita di autonomia in capo al bene ambiente, rende vieppiù complessa la demarcazione tra tale bene e quello, ad esso nel codice penale anche topograficamente contiguo, della pubblica incolumità.

Quanto alla definizione della “nozione di abusività”, l'art. 452-*quinquiesdecies*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., risulta, come si è visto, estremamente problematico sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di legalità, *sub specie* di sufficiente determinatezza delle fattispecie penali e

³⁷ In materia di rifiuti, giova ricordare anche l'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce l'applicazione della pena dell'art. 483 c.p. ad alcune delle condotte illecite ivi contemplate.

³⁸ Si veda ad esempio, per restare alla materia ambientale, Cass. Sez. 3, n. 37113 del 14/06/2023, che ha affermato il concorso formale (*ex art. 81, comma 1, c.p.*) tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., e la fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come allora prevista, di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006; nello stesso senso si era già espressa Cass. Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021 (dep. 2022).



di riserva di legge statale in materia penale, inficiando anche la conoscibilità del precetto penale. Ci sembra, quindi, auspicabile un intervento correttivo su tale disposizione da parte del legislatore. *De iure condito*, è auspicabile un'interpretazione dell'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, nn. 1 e 2, che preservi la legittimità delle fattispecie penali incise da detta definizione. In questa prospettiva, l'estremamente infelice riferimento alla violazione di un atto legislativo dell'Unione in materia ambientale, contenuto nel n. 1 dell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., comma 1, c.p., potrebbe essere letto in combinato disposto con il riferimento, contenuto nel n. 2 dello stesso art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, c.p., alla “*violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1)*”, in particolare assumendo esso l'esclusiva valenza di strumento di delimitazione della materia cui devono pertenerle le disposizioni legislative o regolamentari nazionali, o i provvedimenti amministrativi nazionali (essendo rispetto al qualificatorio “*amministrativi*” improprio l'uso del termine “*disposizioni*” fatto dal legislatore delegato, giacché le disposizioni amministrative sono quelle recate da fonti legislative o regolamentari), la cui violazione può determinare il carattere abusivo della condotta.

La rilevanza, ai fini dell'abusività, della sola violazione di disposizioni in materia strettamente ambientale contribuisce ad assicurare quella funzione di limitazione del penalmente rilevante attribuita alla clausola di illiceità speciale “*abusivamente*” contenuta in molti delitti contro l'ambiente. Ciò, inoltre, garantisce una lettura dell'art. 452-*quater*, comma 1, n. 3, c.p., cioè del disastro ambientale per offesa alla pubblica incolumità, che ne salvaguardi il legame con la violazione della normativa ambientale e dunque la natura di disastro propriamente ambientale, consentendo correlativamente di distinguerne l'ambito applicativo rispetto all'altrimenti indistinguibile ipotesi di disastro cosiddetto innominato *ex art. 434 c.p.*

Del tutto ragionevole dal punto di vista del diritto penale interno (anche se non pienamente conforme agli obblighi discendenti dalla direttiva) risulta la mancata inclusione nell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p. dell'abusività delle condotte conformi all'autorizzazione per violazione, da parte dell'autorizzazione stessa, dei “*pertinenti requisiti normativi sostanziali*”, contemplata invece dalla direttiva (UE) 2024/1203. Infatti, se certamente condivisibile è la esplicita considerazione come illecito di un comportamento conforme ad un provvedimento amministrativo che è però il frutto di una frode, di un accordo corruttivo o di una condotta estorsiva o altrimenti coercitiva, assai più discutibile è ritenere illecito un comportamento conforme ad un'autorizzazione legittimamente



ottenuta, sol perché l'autorizzazione stessa viola i pertinenti requisiti normativi sostanziali, specie quando si tratti di requisiti stabiliti in fonti dell'UE direttamente applicabili.

Nel considerare illecita la condotta conforme ad una autorizzazione che non rispetti “*i pertinenti requisiti giuridici sostanziali*”, l'art. 3(1), comma 3, della direttiva (UE) 2024/1203, secondo autorevole dottrina, sarebbe una disposizione dalla portata dirompente, in quanto per suo tramite troverebbero riconoscimento nel diritto penale europeo, e di conseguenza nei sistemi penali nazionali, reati ambientali autonomi, cioè del tutto sganciati dalla violazione della normativa ambientale di carattere amministrativo³⁹.

Per quanto autorevolmente sostenuta, una tale lettura non pare condivisibile per una duplice ragione: nella prospettiva delle limitate competenze indirette e concorrenti dell'UE in materia penale, perché essa porterebbe a travalicare i limiti di intervento in tale materia fissati dall'art. 83(2) TFUE, segnati dall'indispensabilità per garantire l'efficace attuazione di una politica dell'Unione in un settore che è già stato oggetto di misure di armonizzazione; in una prospettiva interna, in quanto, allo stato, essa è suscettibile di giungere ad esiti applicativi non rispettosi dei principi di legalità e colpevolezza, potendo condurre all'affermazione della penale responsabilità di soggetti che abbiano agito in conformità ad un valido provvedimento autorizzatorio ottenuto legittimamente (cioè in assenza di frode, corruzione, coercizione o estorsione), provvedimento che ha precisamente la funzione di concretizzare e specificare, rispetto alla singola attività potenzialmente inquinante, le soglie di rischio consentito cui è ancorata la liceità dell'agire, cioè di quelle norme a carattere preventivo-cautelare in via generale stabilite e aggiornate da fonti normative o da atti amministrativi nazionali o locali e, nel contesto dell'Unione europea, dai relativi strumenti normativi.

Detto altrimenti, ben potrebbe il legislatore nazionale decidere in futuro di eliminare la nota di illiceità speciale sintetizzata nell'avverbio “*abusivamente*” e punire penalmente “chiunque danneggi o distrugga una matrice ambientale”, ma ad un tale esito non si può giungere, pena la violazione dei principi di legalità e colpevolezza, applicando fattispecie implicitamente o

³⁹ In questo senso, cfr., ad esempio, FAURE, *The Creation of an Autonomous Environmental Crime through the New EU Environmental Crime Directive*, in *eu crim*, n. 2/2024, p. 154; ID., *The EU Environmental Crime Directive 2024: A Revolution in EU Environmental Criminal Law?*, in *Journal of Environmental Law*, 36(3), 2024, p. 323 ss. In senso contrario, cfr., ad esempio, PEREIRA, *A Critical Evaluation of the New EU Environmental Crime Directive*, in *eu crim*, n. 2/2024, p. 4 e, soprattutto, nota 52, ove l'Autore afferma esplicitamente che la direttiva (UE) 2024/1203 non contempla reati ambientali autonomi.



esplicitamente ancorate alla violazione di un provvedimento amministrativo a chi abbia conformato il proprio agire al contenuto di tale provvedimento.

Su un piano più generale, il diritto penale ambientale italiano, quale risultante dagli interventi di riforma in chiave di estensione del penalmente rilevante e di progressivo inasprimento sanzionatorio che negli ultimi anni lo hanno interessato, è stato ritenuto dal legislatore delegato in buona parte già conforme ai pur penetranti obblighi stabiliti dalla direttiva in tema di condotte da considerare reato, livelli minimi dei massimi edittali delle pene detentive, pene accessorie, circostanze attenuanti e aggravanti, confisca, con la conseguenza che gli interventi in proposito recati dal d.lgs. n. 81/2026 sono stati nel complesso circoscritti.

In alcuni casi, però, le scelte compiute dal legislatore delegato non appaiono pienamente conformi agli obblighi discendenti dalla direttiva (UE) 2024/1203, con il conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione per l'incompleto o incorretto recepimento della direttiva; così è da ritenersi, ad esempio, rispetto alla mancata previsione della punibilità a titolo di colpa (grave) del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p. Anche al di là delle ipotesi di evidente difformità, le limitate (nel numero) innovazioni di rilievo codicistico recate dal d.lgs. n. 81/2026 rischiano sovente di risultare comunque distoniche rispetto agli obblighi dalla direttiva stabiliti, e ciò vuoi per una tecnica legislativa non di rado approssimativa (come, a titolo di esempio, nel caso dell'inserimento del concetto di habitat accanto a quello di ecosistema nell'ipotesi base del delitto di inquinamento ambientale o, ancora, di alcuni disallineamenti sanzionatori tra fattispecie penali interne considerate invece dalla direttiva di uguale gravità) vuoi per il mancato inserimento, nel precetto penale, di elementi, dalla direttiva contemplati, essenziali alla corretta delimitazione dell'area di rilevanza penale della fattispecie (come nel caso del mancato riferimento all'impiego su larga scala nel nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p.).

Molti di tali aspetti, al contempo, si risolvono in un vacillare della tenuta dei principi fondamentali in materia penale.

Il maggiore scostamento dai fondamentali principi penalistici, peraltro, si manifesta proprio nei casi in cui il legislatore delegato, con interventi minuziosi e 'atomistici', ha pervicacemente tentato di assicurare la conformità della normativa penale ambientale interna a specifici obblighi in punto di elementi qualificatori di una data condotta ('considerevole', 'duraturi' etc.) e di livelli delle



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

pene per determinati reati ambientali base o aggravati, così perdendo di vista il quadro normativo complessivo nel quale i singoli innesti vanno ad inserirsi. Per tal via, secondo un *trend* normativo in materia negli ultimi anni consolidatosi, il legislatore delegato ha ulteriormente contribuito a delineare disposizioni penali a tutela dell'ambiente che, da un canto, per il *deficit* di precisione che le caratterizza, sono destinate a perpetuare un eccessivo ruolo della prassi giurisprudenziale nell'individuazione e determinazione di fatto del loro contenuto e, dall'altro, per l'estremo rigore sanzionatorio e la mancanza di coerenza interna che le connotano, risultano ormai sovente contrarie ai principi di ragionevolezza e proporzione.